



Prot. n. 59292
All. 1

Catania, 04.05.2018

Ai Dipartimenti
Alle Strutture didattiche speciali
Alla Scuola di Medicina
Al Nucleo di Valutazione
Ai Centri di ricerca
Ai Centri di servizio
Al Presidio di qualità
Ai Dirigenti
Al Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza

e, p.c.

Al Direttore generale
Al Magnifico Rettore

OGGETTO: Regolamento per il riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta, studente in situazione di difficoltà e studente con disabilità.

Si comunica che, con decreto rettorale n. 1598 del 2 maggio 2018, allegato in copia, è stato emanato il *“Regolamento per il riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta, studente in situazione di difficoltà e studente con disabilità”*.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il dirigente
(avv. Rosanna Branciforte)

R.T.



IL RETTORE

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- vista la legge 240/2010 e ss.mm., recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.;
- visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 251 del 25 gennaio 2018, ed in particolare l'art. 27, rubricato "*Studenti lavoratori, studenti atleti, studenti in situazioni di difficoltà e studenti con disabilità*";
- vista la delibera del Senato accademico del 18 aprile 2018, con la quale, con il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione in data 20 aprile 2018, è stato approvato il nuovo "*Regolamento per il riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta, studente in situazione di difficoltà e studente con disabilità*";
- tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1.

È emanato il *Regolamento per il riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta, studente in situazione di difficoltà e studente con disabilità*, il cui testo viene allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al Regolamento di cui al precedente art. 1, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Catania,

02 MAG. 2018

Il Rettore
(Prof. Francesco Basile)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale		
02 MAG. 2018		
Prot. 54812	Tit. ✓	Cl. 5
Rep. Decreti n°. 1588		

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI STUDENTE LAVORATORE, STUDENTE ATLETA, STUDENTE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ E STUDENTE CON DISABILITÀ.

Art. 1 Oggetto

1. In attuazione dell'art. 27 del Regolamento didattico di Ateneo, il presente regolamento disciplina il riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta, studente in situazioni di difficoltà e studente con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonché le relative agevolazioni.

Art. 2 Studente lavoratore

1. Viene riconosciuto lo status di studente lavoratore allo studente iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo, impegnato non occasionalmente in qualsiasi attività di lavoro subordinato, autonomo o professionale, debitamente documentata.

2. Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) contratto di lavoro o contratto di servizio civile, in caso di lavoro subordinato o servizio civile;
- b) iscrizione ad un albo professionale o alla Camera di commercio, partita IVA o documentazione attestante l'avvio di un'attività, in caso di lavoro autonomo o professionale. Nel caso di cui alla presente lettera, deve essere allegata la documentazione attestante l'effettivo svolgimento dell'attività dichiarata (ad esempio, commesse, incarichi, fatture).

Deve, altresì, essere indicata la durata del lavoro o della attività, che non può essere inferiore a tre mesi continuativi nell'arco dell'anno accademico.

Dal momento in cui viene riconosciuto lo status, lo studente avrà cura di comunicare all'amministrazione ogni variazione relativa al proprio stato occupazionale.

Art. 3 Studente atleta o paratleta

1. Viene riconosciuto lo status di studente atleta o paratleta allo studente atleta o paratleta a livello olimpico, mondiale o nazionale iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo, impegnato sistematicamente in competizioni ufficiali, debitamente documentate.

2. Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) attestazione di iscrizione alla Federazione italiana, affiliata al C.O.N.I., della disciplina sportiva di appartenenza;
- b) evidenze delle partecipazioni alle competizioni (quali, convocazioni, iscrizioni alle gare, distinte e referti, o più in generale documenti ufficiali di gara, che dimostrino la continuità dell'impegno dell'atleta o paratleta).

Dal momento in cui viene riconosciuto lo status, lo studente avrà cura di comunicare all'amministrazione ogni variazione relativa al proprio stato di atleta.

Art. 4 Studente in situazione di difficoltà

1. Viene riconosciuto lo status di studente in situazione di difficoltà allo studente iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo, che risulti in situazione di difficoltà per un periodo non inferiore ad un mese. In particolare, lo studente deve essere:

a) impegnato nella cura e assistenza di propri familiari, non autosufficienti. In tale caso, lo status di cui al presente articolo verrà riconosciuto soltanto agli studenti che si trovino, con la persona da assistere, in uno dei seguenti rapporti:

- 1°) coniuge o convivente ai sensi della legge 76/2016;
- 2°) figli, anche adottivi, o discendenti prossimi;
- 3°) genitori o ascendenti prossimi;

10

- 4°) adottanti;
- 5°) generi e nuore;
- 6°) suocero e suocera;
- 7°) fratelli e sorelle germani o unilaterali;

la presenza di persone appartenenti alla categoria precedente a quella cui appartiene lo studente richiedente esclude il riconoscimento dello status di studente in situazione di difficoltà; nell'ipotesi in cui le medesime non sono in grado di curare o assistere il familiare o nell'ipotesi di presenza di più persone appartenenti alla stessa categoria dello studente richiedente, lo stesso deve produrre dichiarazioni delle suddette persone di non essere in grado di assistere e curare il familiare non autosufficiente;

b) con problemi personali di salute, che non permettono la regolare progressione della carriera, non consentendo la frequenza regolare delle lezioni;

c) con figli, fino a cinque anni di età;

d) in gravidanza dall'ottavo mese o con diagnosi di gravidanza a rischio (per il corso di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia occorre comunicare lo stato di gravidanza già dal primo mese agli uffici di presidenza del corso).

2. Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) stato di famiglia oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000;
- b) certificazione medica e ogni altro atto o documento che dimostri la situazione di difficoltà.

Art. 5

Studente con disabilità

1. Viene riconosciuto lo status di studente con disabilità allo studente iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo, che risulti con una disabilità inferiore al 66% o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) riconosciuti dal Centro di servizio dell'Ateneo competente (CInAP). Alla domanda di riconoscimento devono essere allegati certificazione medica e ogni altro atto o documento utile.

2. Viene riconosciuto lo status di studente con disabilità in modo automatico, senza necessità di presentazione della domanda, allo studente iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo, con una disabilità uguale o superiore al 66%, riconosciuta dal Centro di servizio dell'Ateneo competente (CInAP).

Art. 6

Istanze di riconoscimento

1. Le istanze di riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta, studente in situazioni di difficoltà o studente con disabilità, devono essere presentate all'ufficio competente dell'Area della didattica - Settore carriere studenti del corso di studio di appartenenza ovvero al Centro per l'integrazione attiva e partecipata - Servizi per la disabilità dell'Ateneo (CInAP), nel caso di cui al precedente art. 5, comma 1.

2. Le istanze sono istruite dagli uffici competenti e valutate da una commissione composta dal Dirigente dell'Area della didattica o da un suo delegato, dal coordinatore e dal funzionario responsabile del settore di riferimento dell'Area della didattica.

Art. 7

Modalità organizzative e didattiche

1. Ciascuna struttura didattica definisce le modalità organizzative e didattiche riservate agli studenti di cui al presente regolamento, che devono contemplare:

- a) la riduzione dell'obbligo di frequenza, nella misura massima del 20%;
- b) la possibilità di sostenere gli esami negli appelli straordinari riservati agli studenti fuoricorso;
- c) specifiche attività di supporto didattico.

VR

Art. 8
Durata dello stato dichiarato

1. Lo status di studente di cui al presente regolamento ha una durata limitata al periodo dello stato dichiarato. Lo status potrà essere prolungato o rinnovato nel caso in cui lo studente dimostri il perdurare dello stato dichiarato, o nel caso in cui l'evento dovesse riproporsi nel corso dell'anno accademico, previa verifica della documentazione richiesta.
2. Nel caso in cui lo stato coincida con il periodo di svolgimento delle lezioni, i benefici di cui al presente regolamento possono essere riconosciuti anche quando lo stato dichiarato sia di breve periodo, purché superiore ad un mese.

Art. 9
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il presente regolamento e le sue modifiche entreranno in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel sito web dell'Ateneo del relativo decreto di emanazione.